



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 4 giugno 2021
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0138 (COD)**

**10537/20
ADD 1**

**TRANS 375
CODEC 768**

PROGETTO DI MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

Oggetto: Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti
- Progetto di motivazione del Consiglio

I. INTRODUZIONE

1. Il 17 maggio 2018 la Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio la proposta in oggetto che fa parte del terzo pacchetto "L'Europa in movimento" ed è volta a rendere la mobilità europea più sicura, più pulita, più efficiente e più accessibile. La proposta mira a semplificare le norme sulla concessione delle autorizzazioni al fine di agevolare il completamento della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T).
2. Al Parlamento europeo, la commissione per i trasporti e il turismo (TRAN) è stata designata quale commissione competente per il merito su questo fascicolo e Dominique Riquet (ALDE, FR) è stato nominato relatore. Il Parlamento ha votato la relazione e adottato la sua posizione in prima lettura il 13 febbraio 2019.
3. Il Comitato economico e sociale europeo ha adottato un parere il 17 ottobre 2018.
4. Il Comitato delle regioni ha adottato un parere il 7 febbraio 2019.
5. In sede di Consiglio, in seguito alle discussioni tenutesi in sede di gruppo "Trasporti intermodali e reti" tra giugno 2018 e novembre 2019, è stato raggiunto un orientamento generale sulla proposta nella sessione del Consiglio del 2 dicembre 2019.
6. Successivamente, si sono svolti tre triloghi informali il 3 febbraio, il 18 maggio e l'8 giugno 2020, che hanno portato a un accordo generale provvisorio tra il Consiglio e il Parlamento europeo in linea con il mandato che è stato rinnovato dal Coreper il 3 giugno 2020. Il 17 giugno 2020 il Comitato dei rappresentanti permanenti ha confermato il testo di compromesso finale concordato nel trilatero dell'8 giugno 2020.

7. La commissione TRAN del Parlamento europeo ha votato a favore dello stesso testo di compromesso provvisorio il 14 luglio 2020. In seguito, la presidente della commissione TRAN ha inviato al presidente del Comitato dei rappresentanti permanenti una lettera datata 16 luglio 2020 in cui dichiara che, qualora il Consiglio adotti la sua posizione in prima lettura conformemente all'accordo generale provvisorio, raccomanderà alla plenaria di accettare la posizione del Consiglio senza emendamenti in occasione della seconda lettura del Parlamento, previa messa a punto da parte dei giuristi-linguisti.

II. OBIETTIVO

8. L'obiettivo generale della direttiva è semplificare le norme sulla concessione delle autorizzazioni al fine di agevolare il completamento della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T). Essa mira altresì a rendere più chiare le procedure che i promotori del progetto sono tenuti a seguire, in particolare in materia di concessione delle autorizzazioni, appalti pubblici e altre procedure.

III. ANALISI DELLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO IN PRIMA LETTURA

Contesto procedurale

9. Il Parlamento e il Consiglio hanno condotto negoziati, sulla base della proposta della Commissione, al fine di concludere un accordo rapido in seconda lettura basato sulla posizione del Consiglio in prima lettura. Il testo del progetto di posizione del Consiglio rispecchia pienamente il compromesso raggiunto dai due colegislatori.

Sintesi delle principali questioni

10. La posizione del Consiglio in prima lettura contiene i seguenti elementi principali, sui quali è stato raggiunto un accordo tra i colegislatori:
11. Natura giuridica della proposta: i colegislatori hanno convenuto di modificare la natura giuridica della proposta da "regolamento" a "direttiva". Questa modifica concede agli Stati membri maggiore flessibilità nello svolgimento delle procedure di concessione delle autorizzazioni e consente loro di avvalersi delle rispettive procedure di concessione già esistenti.

12. Ambito di applicazione: la posizione del Consiglio in prima lettura prevede che l'elenco dei progetti, comprensivo dell'elenco dei collegamenti transfrontalieri e dei collegamenti mancanti e identico all'elenco di cui alla parte III, sezione 1, dell'allegato del regolamento sul meccanismo per collegare l'Europa, sia incluso nell'allegato della direttiva al fine di garantire chiarezza e certezza del diritto. Inoltre, l'ambito di applicazione si estenderà anche ad altri progetti sui corridoi della rete centrale con un costo totale superiore a 300 milioni di EUR.
13. Autorità designata: la posizione del Consiglio in prima lettura definisce il ruolo e la responsabilità dell'autorità designata, che sarà il punto di contatto principale per le informazioni destinate al promotore del progetto e fornirà altresì, su richiesta, orientamenti per la trasmissione di tutte le informazioni e di tutta la documentazione pertinenti. Tale disposizione stabilisce inoltre un termine per la designazione di detta autorità, fissato a 24 mesi dall'entrata in vigore della direttiva. Le modifiche introdotte in questo articolo mirano a garantire agli Stati membri un livello di flessibilità sufficiente per attuare tale disposizione.
14. Durata della procedura di concessione delle autorizzazioni: i legislatori hanno convenuto di fissare a quattro anni il termine generale per la procedura di concessione delle autorizzazioni, con la possibilità di prorogare due volte tale termine in casi debitamente giustificati. Le modifiche introdotte nella posizione del Consiglio hanno lo scopo di garantire un margine di flessibilità sufficiente riguardo alle tempistiche per il completamento della procedura di concessione delle autorizzazioni, in particolare alla luce della complessità e della diversità dei progetti nel settore dei trasporti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva.
15. Organizzazione della procedura di concessione delle autorizzazioni: nella posizione del Consiglio in prima lettura, le varie fasi della procedura di concessione delle autorizzazioni sono state inglobate in un'unica fase, portando a una notevole semplificazione. Nel contempo, tale disposizione consente agli Stati membri di stabilire diverse fasi entro il periodo di quattro anni, ai sensi del rispettivo diritto nazionale.
16. Recepimento: in seguito alla modifica della forma giuridica della proposta, i legislatori hanno concordato un termine di recepimento di 24 mesi dall'entrata in vigore della direttiva.

IV. CONCLUSIONI

17. La posizione del Consiglio sottolinea l'obiettivo principale della proposta della Commissione e rispecchia pienamente il compromesso raggiunto nei negoziati informali tra il Consiglio e il Parlamento europeo, con il sostegno della Commissione.

18. Il Consiglio ritiene, pertanto, che la sua posizione in prima lettura sia una rappresentazione equilibrata dell'esito dei negoziati e che, una volta adottata, la direttiva fornirà un importante contributo alla semplificazione delle norme sulla concessione delle autorizzazioni, agevolando il completamento della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T).
